

LIBERE PROFESSIONI

ORDINI & MERCATO ■ Lunedì il confronto all'assemblea del Comitato unitario delle professioni

Riforma Albi, il Cup accelera

Al vaglio una regolamentazione che punti a dare maggiore competitività alle singole categorie

ROMA ■ Ha fatto ancora un passo in avanti il testo sulla riforma delle professioni targato Cup. Giovedì scorso la commissione guidata da Francesco Serao, vicepresidente del Comitato unitario delle professioni, ha dato infatti il via libera alla esamina di riorientamento che sarà esaminata lunedì dall'assemblea del Cup. Una proposta di regolamentazione, quella al vaglio dei delegati del mondo professionale, che una volta approvata definitivamente sarà inviata al ministero della Giustizia in modo da fornire un ulteriore tassello (insieme agli altri testi presenti in commissione Giustizia a Palazzo Madama), su cui avviare un confronto in sede parlamentare.

Diversi sono i punti su cui le categorie dovranno pronunciarsi il 18 marzo e, anche se il testo formulato dal Cup gode di un buon consenso, non è da escludersi che qualche Ordine

professionale possa "alzare la voce" per far sentire meglio le proprie esigenze.

Autoregolamentazione degli Ordini. Per snellire le procedure e limitare i controlli del ministero alle sole funzioni "importanti", ogni Consiglio nazionale dovrà emanare un Codice deontologico in modo da garantire il corretto esercizio delle attività professionali. I Consigli, inoltre, potranno autoregolarsi sulla formazione, sull'accesso ai finanziamenti, sui ricorsi e le elezioni da svolgere.

Assicurazione obbligatoria. Ci sarà più tutela per i clienti con l'istituzione della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile in modo da assicurare l'effettivo risarcimento del danno causato anche dall'attività professionale svolta da dipendenti e collaboratori.

Libero accesso. La riforma non dovrà prevedere vincoli numerici per l'accesso alle pro-

Periti industriali, nuovo nome

ROMA ■ Le riforme (varate e da varare) si fanno sentire anche sulle denominazioni delle categorie: il Consiglio nazionale dei periti industriali, adeguandosi agli interventi dettati per le università e l'accesso agli Albi, ha infatti deliberato la nuova denominazione di «Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati», aprendo quindi ai titolari dei titoli triennali. La categoria guarda così, in prospettiva, alla riforma proposta per la scuola: nel futuro i periti industriali saranno infatti formati solo da possessori di titoli di laurea

triennali, ai quali potranno accedere i possessori di diploma di durata quinquennale di scuola superiore (icei o istituti di istruzione professionale, come definiti dalla riforma Moratti).

L'apertura ai laureati si adegna, soprattutto, alle disposizioni del Dpr 328 del 5 giugno 2001, in base al quale anche i possessori di diploma universitario triennale in ingegneria possono accedere alla professione di perito industriale. Questi diplomati universitari possono iscriversi, superando gli esami di Stato, ai Collegi dei periti industriali, senza praticantato.

professionista ma anche nel corso di studi necessari per il conseguimento del titolo professionale. Inoltre, potrebbe essere svolto anche al di fuori dei confini italiani presso associazioni categoriali riconosciute dai Consigli nazionali. E per evitare forme di sfruttamento al tirocinante andrebbe sempre garantita una equa retribuzione

commisurata all'effettivo apporto fornito dall'attività dello studio professionale.

Formazione continua. È previsto l'obbligo di un aggiornamento professionale costante e verificabile da parte degli stessi Ordini, in modo da garantire una prestazione professionale sempre all'altezza delle aspettative e dei mutati contesti norma-

tivi. Per quanto riguarda gli onorari minimi obbligatori, si dà il via libera alle tariffe emanate (su proposta dei Consigli nazionali) con decreto del ministero competente.

Società tra professionisti. È possibile costituire società interprofessionali anche tra cittadini degli Stati Ue che conservano il titolo professionale di origine. E invece esclusa la partecipazione dei soci di puro capitale e ogni professionista può partecipare a una sola società, conservando comunque la possibilità di esercitare in forma individuale la stessa attività.

Intanto, sempre sulla riforma degli Ordini professionali, i presidenti delle Casse di previdenza e delle associazioni sindacali dei liberi professionisti di Adep e Consip-Compromesso «auspicano di poter individuare, insieme al Cup, un percorso di confronto e dialogo» nel risolvere le problematiche inerenti alla libera professione.

Buccico: impedire un utilizzo scorretto della rete

Il Cnf cerca regole per i legali online

(MOSTRO SERVIZIO)

BOLOGNA ■ «Responsabilità del professionista. Individuazione certa del sito Internet. Si a un'informazione corretta del cliente. No a forme di pubblicità comparativa e a servizi web che svuotano la professione».

Sono questi i principali criteri indicati da Emilio Nicola Buccico, presidente del Consiglio nazionale forense, nel corso del convegno «Internet e le professioni legali», promosso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna, che si è svolto giovedì a Bologna, in materia di disciplina dell'utilizzo di Internet» da parte dei professionisti del diritto.



Emilio Nicola Buccico

Il crescente numero di studi legali che dispongono di un proprio sito sulla rete ha stimolato un acceso dibattito in vista della modifica dell'articolo 17 del Codice deontologico degli avvocati che regola le modalità di informazione del pubblico.

Le posizioni delle sedi circondariali dell'Ordine, dove si sta discutendo una prima bozza delle nuove norme, sono eterogenee e a volte contrastanti. Al centro del contendere le forme di informazione che gli studi legali possono adottare quando ricorrono a Internet. In attesa della conclusione di questo confronto, da cui scaturiranno indicazioni per la modifica ufficiale del Codice deontologico, Buccico vuole fissare dei criteri generali, dei "paletti", cui si dovrà comunque fare riferimento nel momento in cui si andrà a disciplinare la materia.

«Dobbiamo impedire un utilizzo scorretto della Rete», ha spiegato Buccico — «Siamo favorevoli a forme di pubblicità che tengano conto delle esigenze comunicative del mercato e della diffusione delle nuove tecnologie. Questa pubblicità, però, deve essere di tipo semplicemente conoscitivo, riportando, per esempio, indicazioni sull'attività prevalente svolta o sul curriculum del professionista».

Buccico ha escluso, invece, la possibilità che gli studi legali facciano ricorso «alla pubblicità comparativa», secondo il modello anglosassone, del tipo «io sono più bravo di te». Ma le indicazioni non finiscono qui: «Siamo poi assolutamente con-

so, è quello del "kit per il divorzio fai da te", scaricabile a pagamento da alcuni siti inglesi».

«Internet — ha concluso Buccico — offre opportunità professionali alle quali non possiamo rinunciare, purché questo non significhi un utilizzo capzioso e ingannevole della rete, il che finirebbe per dare al cittadino un'immagine fuorviante della professione legale».

Al di là delle proposte di Buccico dal dibattito è emerso che le nuove tecnologie sono, in ogni caso, uno strumento per facilitare l'attività sia degli studi legali che degli organi giudiziari.

Basti pensare a quanto ha sottolineato Pasquale Liccardo, referente informatico della locale Corte d'Appello: «Il Tribunale di Bologna — ha spiegato, infatti, Liccardo — consente ormai la consultazione di circa 25mila sentenze online».

ROBERTO FABEN

ANALISI

Notai, sugli oneri previdenziali il «nodo» della deducibilità

La risoluzione 79 dell'8 marzo, relativa al trattamento Iprep dei contributi previdenziali obbligatori, non ha considerato le regole contributive riguardanti specificamente i notai. Il testo diramato dall'agenzia delle Entrate, le cui conclusioni sono state riportate sul Sole-24 Ore del 13 marzo, suscita tuttavia alcune perplessità.

In primo luogo — e la cosa riguarda evidentemente anche le altre categorie professionali — si afferma l'impossibilità di dedurre gli oneri previdenziali come costi dell'attività di lavoro autonomo sulla base dell'articolo 50 del Tur. Secondo questo orientamento, la norma in questione, «nel disciplinare la determinazione del reddito prodotto dagli esercenti arti e professioni, non prevede tra le spese deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge». Si dimentica, però, che una corretta lettura dell'articolo 50 dovrebbe avvenire in maniera completamente opposta: non è necessario, infatti, affinché un costo sia deducibile, che il legislatore fiscale ne faccia esplicita menzione. Il reddito di lavoro autonomo viene determinato come differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute. La norma, quindi, non contiene un elenco dei costi deducibili.

Ne consegue che la mancata previsione degli oneri previdenziali è assolutamente irrilevante al fine di affermare l'indeducibilità degli stessi per la determinazione del reddito profes-

sionale. Tutte le successive indicazioni contenute nell'articolo 50 assolvono una specifica funzione: prevedere una deroga al criterio di cassa, ovvero una limitazione della deducibilità di alcuni componenti negativi. L'intervento del legislatore è sempre stato limitato solo a quei casi in cui ha ritenuto opportuno stabilire regole diverse rispetto alla disciplina generale, ma al di fuori di queste ipotesi non è affatto necessario stabilire espressamente la deducibilità dei contributi previdenziali. In sostanza, è come se si negasse la

deducibilità delle spese di cancelleria in quanto l'articolo 50 non le menziona espressamente tra i costi dell'attività professionale.

Una seconda perplessità riguarda, invece, solo la categoria notariale. In particolare si afferma: «Non appare rilevante inoltre la circostanza che i contributi in esame siano commistrali all'ammontare degli oneri percepiti dal professionista; tale importo costituisce, infatti, solo la base di commisurazione per determinare l'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato». Ma, in realtà non è così in quanto i notai, diversamente dalle altre categorie professionali, non liquidano i contributi né sul reddito, né sui compensi percepiti, né sulle fatture emesse, bensì sugli atti iscritti a repertorio (sugli oneri reperibili). Pertanto, il contributo non costituisce un *posteriori* rispetto all'attività professionale, ma nasce con essa, in quanto nel momento stesso in cui il notaio roga un atto, a quella data è obbligato a iscriverlo a repertorio ed è tenuto a versare la quota del

contributo della Cassa nazionale del notariato all'archivio notarile entro il giorno 26 del mese successivo.

Conseguentemente, il contributo è dovuto indipendentemente dall'effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione, anche se non verrà mai emessa parcella, in quanto non verrà mai pagata la prestazione per qualunque motivo: insolvenza del committente, gratuità della prestazione e così via.

È evidente la stretta relazione tra l'esercizio della professione e l'obbligo di tale spesa, anzi, come detto, quest'obbligo costituisce addirittura *primo* rispetto alla riscossione dello stesso compenso per l'attività svolta.

Si tratta, quindi, di una spesa inerente l'esercizio della professione e l'obbligo della contribuzione trae origine dall'esercizio della stessa attività professionale. Prescinde, inoltre, dal reddito prodotto, è indipendente dalla produzione di un risultato di esercizio positivo e sussiste anche nel caso in cui l'attività sia in perdita.

Non possono, quindi, essere condivise le affermazioni contenute nella risoluzione 79, che non tiene conto delle regole che disciplinano la contribuzione della categoria notariale. Queste regole conferiscono agli oneri contributivi la qualificazione di costo sostenuto nell'esercizio dell'attività professionale. Deve pertanto considerarsi corretta la deduzione di questi costi anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'Irap.

Il problema delle migliaia di professionisti iscritti nelle Casse di categoria, che vedranno confluire i loro contributi previdenziali nelle rispettive Casse grazie al principio di "attrazione" dei proventi alla sfera professionale, legislativamente riconosciuta.

Secondo il sistema immaginato dall'emendamento del vicepresidente della commissione Finanze, quando le mansioni di sindaco, revisore o amministratore sono svolte da un lavoratore autonomo, i relativi compensi vengono attratti nell'ambito dell'attività autonoma svolta.

NICOLA FORTE

Collaborazioni, sì delle Casse all'ipotesi di modifica

ROMA ■ L'ipotesi di modifica delle collaborazioni coordinate e continuative piace alle Casse professionali: l'emendamento proposto da Maurizio Leo, che intende distinguere i destini fiscali delle collaborazioni «tipiche» e di quelle «atipiche» (si veda «Il Sole-24 Ore» del 13 marzo) soddisfa gli enti previdenziali privatizzati.

«Il testo approvato — ha detto Maurizio de Tilla, presidente dell'associazione degli enti previdenziali privati e della Cassa forense — consentirà di risolvere definitivamente e nella maniera più armonica e soddisfacente

il problema delle migliaia di professionisti iscritti nelle Casse di categoria, che vedranno confluire i loro contributi previdenziali nelle rispettive Casse grazie al principio di "attrazione" dei proventi alla sfera professionale, legislativamente riconosciuta.

Secondo il sistema immaginato dall'emendamento del vicepresidente della commissione Finanze, quando le mansioni di sindaco, revisore o amministratore sono svolte da un lavoratore autonomo, i relativi compensi vengono attratti nell'ambito dell'attività autonoma svolta.

operazione **Marzo** *fiat*

Panda da € 5.750**
L. 11.135.000

Seicento da € 6.770**
L. 13.110.000

Punto da € 8.640**
L. 16.730.000

Marela da € 14.410**
L. 27.900.000

Doblò da € 11.990**
L. 23.216.000

Multipla da € 16.000**
L. 30.980.000

Fino a € 3.00* (L. 6.000.000) per il tuo usato che vale zero.

COGLI l'attimo

fino al 31 marzo

*Importo valido per Fiat Marela. **Prezzo chiavi in mano IPT esclusa in caso di un usato che vale zero.

FIAT
www.buy@fiat.com